



Centro Studi Amministrativi  
della Marca Trevigiana

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 190/2024 “Testo Unico FER”

03 aprile 2025

- Il d.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2024 e noto come **«Testo Unico FER»**, attua l'art. 26, co. 4 e 5, lett. b) e d) della L. n. 118 del 5 agosto 2022 («Legge Concorrenza»), che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento, il riordino e la semplificazione della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili**.
- **Finalità del Testo Unico:** garantire la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione Europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

In che modo?

- Chiarendo la rilevanza autonoma **dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER**, in coerenza con quanto indicato dalla disciplina eurounitaria;
- **Riducendo i regimi amministrativi applicabili** per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;
- **Riducendo i tempi procedurali** attraverso l'ampliamento delle soglie dimensionali previste per applicare la valutazione di impatto ambientale;
- **Implementando forme di omogeneizzazione procedimentale** a partite dai moduli unici standardizzati;
- Promuovendo l'adozione di un **sistema di gestione informatica delle procedure**.

L'art. 6 del Testo Unico individua i seguenti regimi amministrativi:

**INTERVENTI IN EDILIZIA  
LIBERA**



**ALLEGATO A**

**PROCEDURA ABILITATIVA  
SEMPLIFICATA**



**ALLEGATO B**

**AUTORIZZAZIONE  
UNICA/PAUR**



**ALLEGATO C**



## **Allegato A - Interventi in attività libera**

### **Sezione I - Interventi di nuova realizzazione**

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:

1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) ecc.....

## **Allegato B - Interventi in regime di PAS**

### **Sezione I - Interventi di nuova costruzione**

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

c) ecc....

## **Allegato C - Interventi in regime di autorizzazione unica**

### **Sezione I - Interventi di competenza regionale**

1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:

- a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
- c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
- e) ecc.....

## **Allegato D - Elenco delle disposizioni abrogate**

a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

**b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;**

c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;

e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

**h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;**

i) ecc ....



# LE ZONE DI ACCELERAZIONE

In attuazione della Direttiva RED III, l'art. 12 del Testo Unico introduce il concetto delle «**Zone di Accelerazione**», la quali, secondo la definizione resa dall'art. 15quater della Direttiva UE 2018/2001 (così come modificata dalla Direttiva RED III), sono quelle *«zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta»*.

Per queste ragioni, in tali aree la realizzazione di impianti FER dovrebbe beneficiare di procedure più «accelerate».

L'art. 12 del Testo Unico prevede che entro il **21.05.2025** il **GSE** dovrà eseguire una **mappatura** di queste aree, la cui specifica identificazione sarà poi demandata alle **Regioni e alle Province autonome**, le quali, entro il **21.02.2026**, sulla base della mappatura effettuata dal GSE e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 199/2021, dovranno adottare un **Piano Territoriale** d'individuazione di queste aree.

# DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Gli artt. 4 e 5 del Testo Unico prevedono, inoltre, una digitalizzazione delle procedure amministrative volte all'autorizzazione degli impianti FER.

In particolare, si prevede:

- l'attivazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 199/2021, di una piattaforma unica digitale, ossia lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili («**SUER**»), istituito con D.M. 368 del 23 ottobre 2024. Questa piattaforma rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure amministrative relative agli impianti FER;